

Numero 4554 del repertorio dei contratti

Contratto d'appalto in modalità digitale

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "L. BELLUDI"

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA Next Generation EU

PNRR (Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2)

ex articolo 1 comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

(CUP: C36J16000610006 – CIG: 9526771C1F)

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitre (2023), il mese di marzo il giorno 28 (ventotto) presso la residenza municipale del Comune di Piazzola sul Brenta (PD) in Viale Silvestro Camerini n. 3, avanti a me Dr.ssa Sandra Trivellato, Segretario Generale del Comune stesso, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Veneto, al numero 6799, ufficiale rogante ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL), sono comparsi i Signori:

- **Bozza dott. Gianni**, nato a _____ il _____ in rappresentanza del Comune di Piazzola sul Brenta (C.F. e partita IVA 80009670284) ed ivi domiciliato per la sua carica, nella sua qualità di Responsabile ad interim dell'Area tecnica Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio, il quale dichiara di agire giusto decreto del Sindaco n° 3 del 01/03/2023 ed esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta; parte che, nel contesto dell'atto, verrà chiamata per brevità anche "Stazione Appaltante" o "Comune";

- **Lorandi Egidio**, nato a _____ il _____
_____, il quale interviene in questo atto in qualità di Legale
Rappresentante dell'Impresa "COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L."
con sede legale in via San Simeone n. 18 a Villaverla (VI), Codice fiscale e
P.IVA n. 00147890248,

_____ parte che nel contesto dell'Atto, verrà chiamata per brevità
anche "Appaltatore" o "Ditta appaltatrice".

I suddetti signori, della cui identità personale e della piena capacità di
contrarre io Segretario Generale sono certo, mi chiedono di ricevere questo
atto rinunciando di comune accordo, e con il mio consenso, all'assistenza di
testimoni avendone i requisiti di legge. A tal fine

Premettono

- che con deliberazione di G.C. n. 108 del 24/10/2016, rettificata con
deliberazione di G.C. n. 109 del 26/10/2016, veniva approvato il progetto di
fattibilità per l'adeguamento sismico delle scuole: Scuola Primaria Don
Milani; scuola primaria Paolo Camerini; scuola secondaria di 1^ grado Luca
Belludi che prevedeva per la sola scuola "Luca Belludi" un costo complessivo
di €. 990.000,00 dei quali €. 756.000,00 per lavori ed €. 234.000,000 per
somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 13.03.2020 veniva
approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo/esecutivo relativo ai «Lavori
di adeguamento sismico della scuola secondaria inferiore di 1^ grado Luca
Belludi - CUP C36J16000610006» del valore complessivo di euro
1.800.000,00=, di cui euro 1.465.000,00= per l'esecuzione dei lavori, euro

35.000,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro
300.000,00= per le somme a disposizione dell'ente;

- che con Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali;

- che il Comune di Piazzola sul Brenta è beneficiario di un finanziamento di cui all'articolo 1 comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo di € 1.800.000,00, assegnato con decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale dell'8.11.2021, successivamente incrementato del 10% ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 28.07.2022, per un contributo complessivo di € 1.980.000,00;

- che tale finanziamento è confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- che l'Amministrazione Comunale ha deciso di finanziare con il contributo di cui al citato articolo 1 comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i lavori di adeguamento sismico della scuola "L. Belludi";

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 19.10.2022 veniva approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Adeguamento sismico scuola Luca Belludi" redatto dall'Ing. Bruno Breda dello Studio Breda Patrizi Zandonà di Padova (PD), con una revisione del

quadro economico e con un costo aggiornato dell'opera pari a €. 2.700.000,00, dei quali €. 2.200.000,00 per lavori a base di gara (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 71.144,60) ed €. 500.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con determinazione a contrarre n. 660 del 14/12/2022 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ecologia si è stabilito di avviare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021 (che deroga fino al 30/06/2023 l'articolo 36, comma 2, lett. c), D. Lgs 50/2016), per un importo pari a €. 2.200.000,00, di cui €. 2.128.855,40= per l'esecuzione dei lavori ed €. 71.444,60, per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,

- che la gara è stata espletata dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs 50/2016, sulla base della convenzione in essere con il Comune di Piazzola sul Brenta;

- a seguito di detta procedura negoziata, con determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza c/o la Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 28, Reg. Gen. n. 41, del 30/01/2023, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa "COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L." con sede legale in via San Simeone n. 18 a Villaverla (VI), (Codice fiscale e P.IVA n. 00147890248) che ha offerto il ribasso del 6,879% (seivirgolaottocento

settantanove per cento) sull'importo posto a base di gara e quindi per l'importo di euro 2.053.556,04= (euro duemilionicinquantatremilacinquecento cinquantasei/04), di cui euro 1.982.411,44= (euro unmilionenovecentottanta duemilaquattrocentoundici/44) per l'esecuzione dei lavori ed euro 71.144,60= (euro settantunomilacentotrentaquattro/60) per gli oneri della sicurezza, oltre all'IVA del 10%;

- che l'aggiudicazione definitiva è stata preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016;

- che la Ditta appaltatrice risulta regolarmente iscritta alla "White List" della Prefettura di Modena (giusta nota della Prefettura stessa prot. n. 40479 del 17/05/2022) e pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 52 bis della Legge n. 190/2012, l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ecologia n. 139 del 17/03/2023 a favore dell'impresa COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. è stato assunto l'impegno di spesa di €. 2.053.556,04, oltre all'Iva del 10% e quindi per un totale di €. 2.258.911,64 (euro duemilioniduecentocinquantottomilanovecentoundici/64);

- che i lavori di cui al presente atto sono finanziati per € 1.980.000,00 con fondi del PNRR (confluiti ex lege 145/2018, cosiddette "medie opere") e per € 720.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale;

- che all'appalto di cui trattasi sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP: C36J16000610006 – CIG: 9526771C1F;
 - che il presente contratto è stipulato a misura;
 - che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 la Ditta ha presentato la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto (come da nota prot. n. 5756 del 13/03/2023);
 - che il titolare effettivo della Ditta, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e del D. Lgs. n. 125/2019, secondo il criterio dell'assetto proprietario (detenzione, da parte di una o più persone, di una partecipazione del capitale societario superiore al 25%) così come risultante dalla visura camerale acquisita dalla CC.II.AA. di Vicenza, è il sig. Lorandi Egidio nato a
il quale possiede il50% del capitale sociale della Ditta appaltatrice;
- Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Articolo 2 – oggetto del contratto

Il Comune concede ed affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di “*Adeguamento sismico della scuola L. Belludi*” descritti e disciplinati dagli atti di gara

richiamati in premessa, che l'Appaltatore dichiara di aver esaminato e approfondito, ritenendo adeguato il corrispettivo di cui al successivo art. 3.

Articolo 3 - corrispettivo

Il corrispettivo dovuto dal Comune per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito in €. 2.053.556,04 (euro duemilionicinquantatremila cinquecentocinquantasei/04), comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'Iva di legge nella misura del 10% e così per complessivi €. 2.258.911,64 (euro duemilioniduecentocinquantottomila novecentoundici/64).

Articolo 4 – documentazione contrattuale

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti di gara, in particolare dal Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto, dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali e dagli elaborati costituenti il progetto definitivo/esecutivo, documenti tutti che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Formano quindi parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, oltre al Capitolato Speciale d'appalto (Parte Amministrativa e Parte Tecnica), la lista delle categorie e l'offerta presentata dall'Appaltatore.

Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. n. 207/2010 per le parti non espressamente abrogate.

Articolo 5 – cronoprogramma dei lavori

Il tempo utile per ultimare i lavori appaltati è fissato in 380 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si rinvia a quanto disposto dall'articolo 15 del Capitolato Speciale di appalto.

Articolo 6 – oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dagli atti di gara, oltre a quelli a lui imposti per legge e per regolamento. In ogni caso s'intendono comprese nei lavori e perciò a suo carico le spese per:

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno di consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le vie di accesso al cantiere;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori in casi motivati ha diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere.

Articolo 7 – clausole specifiche per fondi PNRR

Il pagamento delle spese sostenute dal Comune per l'esecuzione del presente contratto viene effettuato anche con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia e pertanto l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle clausole specifiche di seguito indicate.

L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata, una targa fissa) con la dicitura “Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2)” e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Piazzola sul Brenta.

L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per

evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)

L'appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 ed in coerenza con la documentazione progettuale e con le indicazioni della Direzione Lavori. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad osservare quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa, pag. 65 e seguenti), garantendo l'esito positivo delle verifiche ex ante e ex post previste nella Scheda 2 e Scheda 5 riferite al Regime 1 (come da circolare MEF 33 del 13 ottobre 2022).

Rientrano tra gli obblighi dell'Appaltatore il contributo programmato all'indicatore comune associato al progetto ed il contributo ai tagging ambientali previsti per la Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2. L'Appaltatore si obbliga pertanto al rilascio di idonea documentazione relativa ai "prodotti/output" di conclusione delle attività, al fine di attestare il raggiungimento degli indicatori target e degli indicatori comuni associati al progetto.

L'appaltatore non è soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999, relativa agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, come da dichiarazione acquisita in sede di gara e come da attestazione rilasciata dall'ente Veneto Lavoro – Ambito di Vicenza, con nota protocollo n. VI20230000602U del 27/01/2023.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, ai fini del rispetto del cronoprogramma dei lavori di cui all'articolo 5 del presente contratto.

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine di cui all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa), è prevista per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, come specificato all'art. 15 del Capitolato medesimo ed in ottemperanza all'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e s.m.i. In forza di quanto previsto dal predetto art. 50, tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Sempre in applicazione dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e s.m.i., in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato, come specificato all'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di riconoscere, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille, fino ad un massimo dell'1% dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevidi, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta in maniera conforme alle obbligazioni assunte.

L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, i seguenti elementi

aggiuntivi richiesti dal “Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore” di cui all'allegato B al Decreto del Ministero dell'Interno del 22/11/2022:

- Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR
- Indicazione “Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – Missione 2 Componente 4 Intervento 2.2”
- Estremi identificativi del presente contratto
- Numero e data della fattura/documento giustificativo
- Estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.) conformi con quelli previsti nel presente contratto
- Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata.
- Indicazione del CUP, CIG e il riferimento al presente contratto.

Articolo 8 – revisione dei prezzi

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, si applicano le clausole di revisione dei prezzi stabilite dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 cd. “Decreto Sostegni ter” (convertito con L. n. 25/2022) e dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a).

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 9 - varianti

Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate sulla base di perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Articolo 10 – anticipazione del prezzo

Ai sensi di legge l'Appaltatore ha diritto alla corresponsione di un'anticipazione del prezzo fino al 30% dell'importo del contratto (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'articolo 18 del Capitolato, in conformità all'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

Per quanto concerne i pagamenti in acconto e a saldo si applicano gli articoli 19 e 20 del Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa).

Articolo 11 – obblighi di tracciabilità

L'Appaltatore assume in proprio tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine, con nota prot. n. 2985 del 07/02/2023 ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto di cui al presente contratto, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova –

della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e alle forniture derivanti dal presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 12 – norme di comportamento

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Piazzola sul Brenta (PD) che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti della medesima ditta nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 21/12/2022 e richiamato dal vigente P.I.A.O. sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune, ad osservare ed a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine l'Appaltatore dà atto che l'Amministrazione ha comunicato che il Codice stesso è pubblicato nel sito internet del Comune, sezione

Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali – Atti generali, invitando la ditta a prenderne visione per una sua più completa e piena conoscenza.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice o a comunicarne gli estremi di pubblicazione ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Articolo 13 - controversie

Per la definizione delle controversie riguardanti l'esecuzione del contratto si rimanda a quanto previsto dall'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa). Si precisa, a tal riguardo, che non è prevista la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, saranno attribuite al Foro di Padova.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

Articolo 14 - cessione del contratto e subappalto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Si applica in materia l'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa).

Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto, la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica dovranno essere svolte anche sul soggetto terzo (subappaltatore) cui l'Appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato.

Articolo 15 – garanzie fideiussorie

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 mediante polizza fideiussoria assicurativa n. PC2QDBYN in data 24/03/2023 rilasciata dalla Società Zurich Insurance plc – Agenzia di Milano per l'importo di Euro 102.677,80 (euro centoduemilaseicentosettantasette/80), pari al 5% dell'importo del presente contratto. Si richiamano integralmente le clausole di cui all'art. 30 del capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa).

Articolo 16 – garanzie assicurative

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha prodotto la polizza di assicurazione n° 4149.04.33.33040126 in data 24/03/2023 rilasciata dalla Società SACE BT S.p.A. – Agenzia di Milano per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, con i seguenti massimali per le singole partite:

- partita 1 “opere permanenti e temporanee”: pari all'importo del contratto;
- partita 2 “opere preesistenti”: pari ad euro 250.000,00;
- partita 3: “demolizioni e sgomberi” pari a euro 250.000,00;

e per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad euro 500.000,00.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Sul punto si richiama integralmente l'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto. Restano ferme, in ogni caso, le garanzie e le responsabilità che le vigenti norme del Codice Civile pongono a carico dell'Appaltatore.

Articolo 17 - domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede del Comune.

Articolo 18 – informativa privacy

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE n. 679/2016, il Comune informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti prendono atto che titolare del trattamento è il Comune di Piazzola sul Brenta e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, Responsabile del suddetto trattamento è il Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica - Lavori pubblici, Ecologia Manutenzioni.

Le parti prendono atto che il Responsabile della protezione dei dati è la ditta Match di Massimo Giuriati & C. S.a.S. con il seguente contatto di posta elettronica: dpo@comune.piazzola.pd.it.

Articolo 19 – conflitto di interessi

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di

Piazzola sul Brenta e del vigente P.I.A.O. sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”, il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara che con riguardo ai contenuti del presente contratto non sussiste in capo allo stesso alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale.

Articolo 20 – spese contrattuali

Ai sensi di legge tutte le spese di rogito, bollo, registro e copia del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali Comune e Appaltatore dichiarano che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in euro 45 (quarantacinque/00).

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.5.7.

Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

E richiesto dalle parti io, Segretario Comunale, ho ricevuto quest'atto, che ho predisposto tramite persona di mia fiducia in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 11, comma 13, del Codice dei Contratti). L'ho letto alle parti le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo. Le parti rinunciano alla lettura dei documenti richiamati

dal presente contratto avendone già prima d'ora presa buona e completa conoscenza.

Entrambe le parti sottoscrivono il presente contratto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n°50/2016 "Codice dei Contratti pubblici", come integrato dal D. Lgs. n°56/2017 e dalla Legge n°96/2017, nonché ai sensi dell'art. 52 bis della Legge n°89/1913 "Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili" e degli articoli 21, 24, e 25 del D. Lgs. n°82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale", con riferimento anche alle regole attuative delle stesse disposizioni.

Della validità delle firme digitali mi sono accertato personalmente mediante verifica dei relativi certificati di firma.

In qualità di Segretario comunale, assolvo alla funzione rogante mediante apposizione della mia firma digitale.

IL RESPONSABILE AD INTERIM SETTORE LL.PP. Dott. Gianni Bozza
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005)

L'APPALTATORE COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. sig. Lorandi
Egidio (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005)

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Sandra Trivellato
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005)